COMUNE D I BIBBIENA

(Provincia d i Arezzo)

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DΙ

DEL 14/07/2006 N. 165

OGGETTO:

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME: MODIFICHE

Oggi, 14/07/2006 alle ore 12,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
PIANTINI	Giuseppe	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	P
GIOVANNINI	Alessandro	P

assenti presenti 6 0

Assiste il dott. Pierluigi FINOCCHI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO

ALLEGATI NO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere n. 220 del 15.12.2005 del Dipartimento della Funzione pubblica relativo al regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con il quale è stato fatto il punto sul sistema delle incompatibilità vigenti per la P.A;

RICHIAMATI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 che riconferma la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/57 : "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società a fini di lucro...."
- l'art.1 commi 56 e seguenti della Legge 662/96 ai sensi del quale i lavoratori con rapporto di lavoro part time non superiore al 50% di quello a tempo pieno non possono svolgere le specifiche attività (siano di lavoro autonomo o subordinato) che le amministrazioni di appartenenza hanno individuato come interferenti con i compiti istituzionali;
- l'art. 17 della Legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994) ai sensi del quale i lavoratori part time possono assumere incarichi di progettazione o direzione dei lavori a favore di soggetti terzi rispetto all'ente di appartenenza (sia privati che P.A.) e possono svolgere la libera professione purchè fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio a cui fanno capo;
- l'art. 4 comma 7 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto il 14.09.2000 ai sensi del quale i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.33 del 21/0272006 con la quale è stata disciplinata la materia relativa alle attività esercitabili da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 149 del 27/04/2000 come successivamente integrata e modificata che approva il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e servizi:

VISTA la propria deliberazione n.33 del 21/02/2006 che integra il suddetto regolamento di organizzazione inserendo la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) recata dall'Art. 20 bis;

RITENUTO OPPORTUNO riformare il contenuto dell'art. 20/bis come sopra inserito nel Regolamento di organizzazione precisando ulteriormente le attività di lavoro subordinato e/o autonomo consentite o vietate al dipendente a tempo parziale di ruolo (a tempo indeterminato);

SENTITI gli interventi del Sindaco e degli assessori Polverini e Piantini che propongono le suddette integrazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale, omesso quello contabile poiché la presente non comporta alcun impegno di spesa;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. L'art. 20 bis del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 21/02/2006 è sostituito come segue:

Art. 20 bis Rapporto di lavoro part time:

Al dipendente comunale a part-time, è vietato svolgere, in ambito del territorio comunale qualsiasi attività riconducibile al servizio di appartenenza comunale. Il dipendente comunale può svolgere, in ambito di territorio extra comunale, qualsiasi attività anche se riconducibile al servizio di pertinenza comunale. In caso di insorgenza di possibili conflitti d'interesse, il responsabile di riferimento è chiamato a dirimere il caso incaricando all'uopo altro dipendente."

2. di inviare copia della presente deliberazione agli organismi di rappresentanza sindacale previsti di cui all' art. 10, comma 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 1.4.1999.



COMUNE dI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: AFFARI E CONTABILITA' DEL PERSONALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME: MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 14 luglio 2006

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Pier Luigi Finocchi)

OGGETTO: DISCIPLINA DEL RAPPORTOXÓI LAVORO PART TIME: MODIFICHE IL PRESIDENTE F. FERRI IL SEGRETARIO PIERLUIGIFINOCCHI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 04/08/06 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Bibbiena, li' 04/08/06 N. 1434 Reg. di Pubblicazione CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 04/08/06 al 19/08/06 e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 1434 Reg. Pubbl. Li' 2 1 0 60, 2006 IL MESSO IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL MON ESECUTIVITA' La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello: 1 A A GO. 2006 - Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il (dopo il decimo giorno di pubblicazione) 17 AGO. 2006 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA M. DEL MONTE